Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 10 maggio 2016
(OR. en)

8670/16

Fascicolo interistituzionale: 2016/0139 (COD)

VISA 130
CODEC 594
COWEB 38
COMIX 342

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 277 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 277 final.

All.: COM(2016) 277 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2016
COM(2016) 277 final

2016/0139 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Kosovo*)

* Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione europea ha avviato un dialogo con il Kosovo sulla liberalizzazione dei visti il 19 gennaio 2012. Il 14 giugno 2012 ha presentato al Kosovo una tabella di marcia, che indicava tutte le misure legislative e di altro tipo che il Kosovo doveva adottare e attuare per avanzare verso la liberalizzazione del rilascio dei visti. La Commissione si è impegnata a proporre l'esenzione dal visto per le persone originarie del Kosovo che si recano nell'Unione europea per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) una volta che il Kosovo abbia soddisfatto tutte le condizioni e le altre misure indicate nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti.

La Commissione ha insistito sul fatto che il conseguimento di progressi sufficienti in materia di riammissione e reintegrazione costituiva un elemento necessario per l'avvio del dialogo con il Kosovo sulla liberalizzazione dei visti. Con una serie di importanti riforme attuate a partire dal 2011, il Kosovo ha compiuto progressi soddisfacenti nella creazione di un quadro politico funzionale per la reintegrazione delle persone che fanno ritorno in Kosovo, come aveva già fatto nel caso della riammissione. La Commissione ha continuato a sorvegliare e valutare, nelle sue relazioni periodiche, i progressi realizzati dal Kosovo nel migliorare il suo quadro in materia di riammissione e l'efficace reintegrazione delle persone che vi fanno ritorno.

La tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti conteneva due sezioni: la sezione I riguardava la riammissione e la reintegrazione, la sezione II conteneva quattro "blocchi" distinti relativi al dialogo sui visti. I quattro blocchi della tabella di marcia per i visti comprendevano requisiti specifici, rispettivamente, sulla sicurezza dei documenti, sulla gestione delle frontiere/linee di confine e della migrazione, compreso l'asilo, sull'ordine pubblico e la sicurezza, e sui diritti fondamentali in materia di libera circolazione. Il Kosovo è stato dapprima invitato ad adottare, o modificare in linea con l'acquis dell'UE, la legislazione indicata nella tabella di marcia, e poi a metterla pienamente in atto.

La Commissione ha svolto il dialogo sui visti con il Kosovo in consultazione rafforzata con il Consiglio, in particolare coinvolgendo il Consiglio nell'elaborazione della tabella di marcia sui visti, e con la piena partecipazione degli esperti degli Stati membri nella valutazione dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia.

Il dialogo sui visti con il Kosovo è stato condotto senza pregiudicare la posizione degli Stati membri riguardo al suo status[1].

La missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), in linea con il suo mandato[2], ha svolto un ruolo importante nel sorvegliare e guidare il Kosovo, e

[1] La decisione di modificare il regolamento 539/2001 e revocare l'obbligo del visto dell'UE per le persone originarie del Kosovo non pregiudica le posizioni dei singoli Stati membri riguardo al suo status.

nel fornire consulenza al paese, ai fini dell'adozione e dell'attuazione delle riforme e della realizzazione delle condizioni stabilite dalla tabella di marcia. La cooperazione efficace del Kosovo con EULEX, anche nell'adempimento del suo mandato esecutivo, è stata essenziale.

Dall'avvio del dialogo sui visti, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio valutazioni periodiche dei progressi compiuti dal Kosovo nell'adempimento delle condizioni previste dalla tabella di marcia. Oggetto di tali relazioni erano sia le condizioni in materia di riammissione e reintegrazione, sia quelle previste dai diversi blocchi della tabella di marcia sui visti. Ogni relazione si è basata sulle informazioni fornite dal Kosovo, sulle missioni di valutazione svolte dalla Commissione e dagli esperti degli Stati membri per verificare i progressi compiuti dal Kosovo riguardo ai vari blocchi del dialogo sui visti, nonché sui dati trasmessi da EUROPOL, Frontex, EASO ed EULEX.

La Commissione ha adottato finora tre relazioni sui progressi compiuti dal Kosovo nel dialogo sui visti: la prima l'8 febbraio 2013[3],la seconda il 24 luglio 2014[4] e la terza il 18 dicembre 2015[5], cui si aggiunge la quarta adottata oggi[6]. Tali relazioni includevano una valutazione dei progressi compiuti dal Kosovo nel soddisfacimento delle condizioni della tabella di marcia sui visti, raccomandazioni alle autorità kosovare e una valutazione degli effetti previsti della liberalizzazione del regime dei visti in termini di sicurezza e migrazione.

Nella terza relazione, la Commissione ha formulato otto raccomandazioni corrispondenti a otto condizioni fondamentali della tabella di marcia sui visti, comprese quattro priorità. Ha osservato che l'accordo di delimitazione delle frontiere/ delle linee di confine con il Montenegro dev'essere ratificato dal Kosovo prima che sia accordato alle persone originarie del Kosovo lo status di esenzione dall'obbligo del visto.

Nella relazione che accompagna la presente proposta, la Commissione dichiara che il Kosovo ha compiuto passi importanti nel soddisfacimento della condizione della ratifica dell'accordo sulle frontiere/sulle linee di confine con il Montenegro e ha realizzato elementi sufficienti per costituire una casistica nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Sulla base di tale valutazione e dell'esito dell'attività costante di monitoraggio e relazione svolta fin dall'avvio del dialogo con il Kosovo per la liberalizzazione dei visti, la Commissione conferma che il Kosovo **ha realizzato le condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti**, fermo restando che, entro il giorno dell'adozione della presente proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, il Kosovo dovrà aver ratificato l'accordo sulle frontiere/sulle linee di confine con il Montenegro e rafforzato la casistica nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Tenuto conto di tutti i criteri da prendere in considerazione nel determinare – procedendo a una valutazione caso per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quelli i cui cittadini ne sono esenti, definiti all'articolo -1 del regolamento (CE)

---

2 Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

3 [3]COM(2013) 66 final.

4 COM(2014) 488 final.

5 COM(2015) 906 final, accompagnata da SWD(2015) 706 final.

6 COM(2016) 276 final.

n. 539/2001 (introdotto dal regolamento (UE) n. 509/2014), la Commissione ha deciso di presentare una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001, spostando il Kosovo dall'allegato I, parte 2, all'allegato II, parte 4, di tale regolamento. Come indicato nella tabella di marcia, detta modifica riguarda soltanto le persone originarie del Kosovo che sono titolari di un passaporto biometrico rilasciato in conformità delle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e delle norme dell'UE sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei documenti di viaggio[7].

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Il Kosovo è attualmente elencato nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 539/2001, cioè tra le entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro. Le persone originarie di tali entità devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 259/2014[8], quando la Moldova è stata trasferita nell'elenco dei paesi esenti dall'obbligo del visto in seguito al completamento del suo piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti, e dal regolamento (UE) n. 509/2014[9], quando cinque paesi dei Caraibi[10] e undici del Pacifico[11], nonché la Colombia, il Perù e gli Emirati arabi uniti, sono stati esonerati dall'obbligo del visto – con riserva della conclusione di accordi di esenzione dal visto tra l'UE e i rispettivi paesi terzi – in seguito a una revisione periodica degli elenchi relativi ai visti. Il 9 marzo 2016 e il 20 aprile 2016 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 per trasferire, rispettivamente, la Georgia[12] e l'Ucraina[13] nell'elenco dei paesi esenti dall'obbligo del visto.

I criteri da prendere in considerazione nel determinare – procedendo a una valutazione caso

---

7 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

8 Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 9).

9 Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

10 Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago.

11 Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

12 COM(2016) 142 final.

13 COM(2016) 236 final.

per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quelli i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001 e attengono, in particolare, "all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità"[14]. Particolare attenzione va prestata alla sicurezza dei documenti di viaggio emessi dai paesi terzi in questione.

Il Kosovo ha già esonerato tutti i cittadini dell'UE dall'obbligo del visto per soggiorni di 90 giorni su un periodo di 6 mesi. In caso di revoca di tale decisione o di abuso del regime di esenzione, possono essere attivati i meccanismi di reciprocità e di sospensione già previsti dal regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento xxx.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha proposto di istituire un sistema di ingressi/uscite dell'UE (EES) per rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen[15]. I principali obiettivi di tale proposta sono migliorare la qualità delle verifiche di frontiera per i cittadini di paesi terzi e garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuoritermine. Il futuro sistema EES sarà così un elemento importante per assicurare che i cittadini di paesi terzi usino in modo legittimo i soggiorni in esenzione dal visto nello spazio Schengen e per contribuire a prevenire la migrazione irregolare dei cittadini di paesi esenti dall'obbligo del visto.

Inoltre, nella sua comunicazione del 6 aprile 2016[16], la Commissione ha annunciato che valuterà la necessità, la fattibilità e la proporzionalità di un sistema dell'UE di informazione e autorizzazione per i viaggi (ETIAS). La Commissione si è impegnata a valutare già nel 2016 se una siffatta fase alternativa di controllo per i cittadini esenti dall'obbligo del visto sia fattibile e proporzionale, e contribuisca efficacemente a mantenere e rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Poiché la proposta è destinata a modificare la politica comune dell'UE in materia di visti, la sua base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto costituirà uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

---

[14] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

[15] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto, COM(2016) 194 final.

[16] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", COM(2016) 205 final.

- **Sussidiarietà, proporzionalità e scelta dello strumento**

Poiché il regolamento (CE) n. 539/2001 è un atto giuridico dell'Unione, può essere modificato soltanto da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire singolarmente per raggiungere l'obiettivo desiderato. Non sono disponibili altre opzioni (non legislative) per raggiungere tale obiettivo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state tenute regolarmente discussioni con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio sui Balcani occidentali (COWEB) e sono stati svolti scambi periodici con il Parlamento europeo sul processo di liberalizzazione dei visti.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha raccolto dati esaurienti sulla realizzazione da parte del Kosovo di tutte le condizioni della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti. La quarta relazione della Commissione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che valuta gli effetti previsti della liberalizzazione del regime dei visti per il Kosovo in termini di sicurezza e migrazione, nonché la serie di misure che il Kosovo ha attuato dal dicembre 2015 per impedire una crisi legata alla migrazione irregolare[17].

- **Valutazione d'impatto**

Nel documento di lavoro di cui sopra, la Commissione ha fornito un'analisi aggiornata e informazioni statistiche sui possibili effetti della liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo in termini di migrazione e sicurezza, e ha indicato l'insieme di misure attuate dal Kosovo dal dicembre 2015 per impedire una crisi legata alla migrazione irregolare, sulla base di contributi trasmessi dalle agenzie competenti dell'UE e da altri portatori di interessi. Non è stato necessario procedere ad altre valutazioni d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea. Il soddisfacimento dei parametri previsti dalla tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti migliorerà la protezione dei diritti umani nel Kosovo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

[17] SWD(2016) 160 final.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento modificato sarà direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore e sarà immediatamente applicato dagli Stati membri. Non è necessario alcun piano attuativo.

La Commissione continuerà a monitorare attivamente il processo di ratificazione, da parte del Kosovo, del suo accordo sulle frontiere/sulle linee di confine con il Montenegro e lo sviluppo della sua casistica nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

La realizzazione da parte del Kosovo di tutte le condizioni stabilite nei quattro blocchi della tabella di marcia sui visti, nonché in materia di reintegrazione e riammissione, sarà monitorata nel quadro del meccanismo di controllo successivo alla liberalizzazione dei visti[18], del processo di stabilizzazione e di associazione e, se necessario, tramite appositi meccanismi di follow-up. Il Kosovo dovrebbe provvedere affinché rimangano in atto misure efficaci per prevenire l'abuso del regime di esenzione dal visto. Fra l'altro, il Kosovo dovrebbe organizzare campagne di informazione mirate per chiarire i diritti e gli obblighi connessi all'ingresso in esenzione dal visto nello spazio Schengen e le norme che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro dell'UE. La Commissione continuerà il monitoraggio e si impegnerà al massimo per sostenere il Kosovo nella realizzazione costante dei requisiti della tabella di marcia sui visti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento (CE) n. 539/2001 sarà modificato, con il trasferimento del Kosovo dall'allegato I, parte 2 (elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto) all'allegato II, parte 4 (elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Sarà aggiunta una nota a piè di pagina per specificare che l'esenzione dal visto sarà limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e alle norme dell'UE sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei documenti di viaggio (regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio).

[18] Dichiarazione della Commissione su un meccanismo di monitoraggio dell'8 novembre 2010, 2010/0137 (COD).

2016/0139 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Kosovo*)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[19] elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri ivi stabiliti. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro.

(2) I criteri da prendere in considerazione nel determinare – procedendo a una valutazione caso per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quelli i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001 e attengono, in particolare, "all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità".

---

* Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

[19] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3) [Il Kosovo ha realizzato le condizioni previste dalla sua tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. Sulla base della presente valutazione e tenuto conto di tutti i criteri elencati nell'articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001, è opportuno esonerare le persone originarie del Kosovo dall'obbligo del visto per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.]

(4) È quindi opportuno trasferire il Kosovo dall'allegato I, parte 2 all'allegato II, parte 4, del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio[20].

(5) L'esenzione dall'obbligo del visto dipende dalla realizzazione costante delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. La Commissione monitorerà attivamente il soddisfacimento di tali condizioni attraverso il meccanismo di controllo successivo alla liberalizzazione dei visti. L'esenzione dal visto può essere sospesa dall'UE tramite il meccanismo di sospensione introdotto dall'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001, modificato dal regolamento xxx, qualora si verifichino le condizioni ivi previste.

(6) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio[21]; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio[22]; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo[23].

---

20 Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

21 Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

22 Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

23 Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[24].

(10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[25],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

a) all'allegato I, parte 2 ("ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO"), è soppresso il riferimento al Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999;

b) all'allegato II, parte 4 ("ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO") è inserito il seguente riferimento:

"Kosovo* (**)"

---

* Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

---

[24] Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

[25] Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

** L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici in conformità del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*